



DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE E TRASFERITA

PER GLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA SPECIALE

Approvato con Delibera del CdA N. 6 del 14/07/2020

Il presente documento, approvato con Deliberazione del CdA N. 6 del 14/07/200, disciplina il trattamento di missioni e trasferte, per gli Amministratori di Promocamera - Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari.

Il riferimento normativo è il D.M. MISE-MEF 11 Dicembre 2019 “Determinazione indennità spettanti al Collegio dei Revisori della CCIAA e dell’Azienda Speciale Promocamera, e criteri di rimborso spese degli Organi camerali” e la successiva nota esplicativa del Mi.S.E. n. 004383 del 14/02/2020, con la quale vengono forniti chiarimenti interpretativi circa il corretto riconoscimento delle indennità spettanti ai componenti dei Collegi dei Revisori delle Camere di Commercio, delle loro Aziende Speciali e dei criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di tutti gli Organi camerali, nonché dei limiti al trattamento economico degli amministratori delle Aziende Speciali e delle Unioni Regionali.

La decorrenza delle nuove misure è a far data dal 5 febbraio 2020.

La misura delle indennità spettanti ai componenti del Collegio Revisori, così come stabilito dal Consiglio camerale con delibera N. 6 del 22/06/2020, è stata determinata sulla base dell’ammontare dei ricavi ordinari conseguiti, rilevati nell’ultimo Bilancio d’esercizio approvato relativo all’anno 2019); l’Azienda si colloca quindi nella terza fascia di cui all’art. 4 comma 1 lettera c.

Lo stesso D.M. agli articoli 8, 9, 10 e 11 fornisce nuove misure e modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti gli Organi Camerali nel suo complesso, per cui sarà necessario provvedere ad ulteriore aggiornamento così come disposto. In applicazione del D.M. del Mi.S.E., di concerto con il M.E.F., dell’11 dicembre 2019, ai componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute che prevede quanto segue.

2

Art. 8 Rimborso spese

Ai componenti degli organi delle Aziende Speciali è riconosciuto per la partecipazione alle riunioni degli stessi, se residenti fuori del comune dove ha sede l’ente, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, opportunamente documentate e come individuate dal presente decreto.

Al Presidente delle Aziende Speciali, in aggiunta ai rimborsi previsti dal comma 1, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute all’interno del comune dove ha sede l’ente interessato necessarie per lo svolgimento dell’incarico.

Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti tale rimborso è riconosciuto sia per la partecipazione alle riunioni del Collegio, sia, se in diversa giornata, per la partecipazione alle riunioni degli altri organi disciplinati dal presente regolamento.

Art. 9 Spese di viaggio

Ai componenti degli organi delle Aziende Speciali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i seguenti limiti:

- a) biglietto del treno nei limiti dell'importo previsto per la classe «premium»;
- b) biglietto di aereo di classe economy;
- c) rimborso delle spese per utilizzo del mezzo proprio nei limiti del quinto del costo della benzina in tutti i casi in cui, per la funzionalità dell'incarico, si determinano condizioni tali da non consentire l'utilizzo del mezzo pubblico. L'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio è di competenza del Segretario Generale, viene rilasciata all'inizio del mandato di Amministratore camerale ed è funzionale esclusivamente alla garanzia della copertura assicurativa.
- d) biglietto di altro mezzo pubblico necessario per raggiungere la sede dell'ente;
- e) rimborso delle spese per utilizzo taxi, preventivamente autorizzato all'inizio del mandato dai competenti uffici dell'ente interessato, in tutti i casi in cui, per lo svolgimento dell'incarico, si determinano condizioni tali da non consentire l'utilizzo del mezzo pubblico;
- f) rimborso delle spese di parcheggio del mezzo proprio esclusivamente presso i terminal aeroportuali nei limiti di euro 50,00;
- g) rimborso del pedaggio autostradale.

3

Art. 10 Spese di vitto e alloggio

Ai componenti degli organi, delle Aziende Speciali spetta il rimborso delle spese di alloggio per pernottamenti in alberghi fino a quattro stelle, delle spese di vitto nei limiti di euro 50 in caso di un solo pasto e nei limite di euro 90,00 in caso di due pasti. I due pasti sono rimborsabili in presenza di due distinte ricevute fiscali o scontrini e nel caso in cui lo svolgimento dell'incarico richieda il pernottamento.

Art. 11 Rimborsi delle spese per missioni istituzionali degli amministratori

Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 si applicano anche agli amministratori Aziende Speciali che, in ragione del proprio mandato, si recano fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'Ente presso cui svolgono le funzioni.